



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATANZARO
SETTORE PATRIMONIO- DEMANIO- PROVVEDITORATO- ECONOMATO

Ordinanza Dirigenziale n° 1 / Prot. n° 43329 del 18.05.2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

“ Stagione Balneare 2011 “

- **Visto** il Decreto L.gvo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- **Visto** l'art.105, comma 2, lett. 1, del D. L.gvo 112/98;
- **Visto** il R.D. 30 marzo 1942, n.327, di approvazione del Codice di Navigazione, nonché il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328;
- **Vista** la legge regionale n° 17 del 21 dicembre 2007;
- **Visto** il P.I.R. approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n° 147 del 12 giugno 2007;
- **Visto** il Codice della Navigazione;
- **Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 e s.m. ed i.;

O R D I N A

- La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ogni anno.

Il concessionario deve garantire comunque la fruizione di tutti i servizi oggetto della concessione dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno.

- Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d'inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, il concessionario dovrà assicurare il servizio di salvataggio nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, e si dovrà alzare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITI SERVIZI DI SALVATAGGIO”.

- Nelle spiagge libere, qualora il Comune non provvede a garantire il servizio di salvataggio, deve apporre sulle relative spiagge segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

NUMERO BLU

Al fine di consentire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è stato istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il seguente **Numero Blu per l'emergenza in mare: 1530**.

L'accesso a detto numero telefonico è gratuito e deve essere utilizzato esclusivamente per segnalare le esigenze di soccorso alla vita umana in mare.

ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

La zona di mare per una profondità massima di **300 (trecento)** metri dalla battigia è riservata alla balneazione. Chi nuota oltre tale distanza deve segnalare la propria presenza mediante il galleggiante previsto per l'attività subacquea, disciplinato dalla normativa vigente.

Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato, **a cura del concessionario frontista**, esclusivamente con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 (cinquanta) metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa , in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due per ogni stabilimento. I concessionari medesimi devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei gavitelli, provvedendo , ove necessario, al loro riposizionamento.

Analogo obbligo è posto a carico di quest'Amministrazione per gli specchi acquei antistanti alle spiagge libere "intensamente frequentate da bagnanti".

Qualora il Comune non provvede a tale sistema di segnalazione, deve apporre sulle spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (mt 300 dalla costa, mt.100 dalle coste a picco) NON SEGNALATO".

Per le spiagge libere "intensamente frequentate da bagnanti" ed i concessionari, per le aree di concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure corrispondenti ad un' altezza di metri 1,60 deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri, le cui estremità siano ancorate al fondo.

Qualora il Comune non provvede a tale sistema di segnalazione, deve apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (mt. 1,50) NON SEGNALATO".

Nella zona di mare, di mt. 300 dalle spiagge e 100 mt. dalle coste a picco, nelle ore comprese tra le 8,30 e le 19,30 è VIETATO il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili.

Da tale obbligo sono esentati :

- 1) i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 8 giugno 1982, n.470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile: "Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impiegati nelle operazioni di campionamento;
- 2) i mezzi delle Pubbliche Amministrazioni, Guardia Costiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di stato, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Croce Rossa Italiana nonché Associazioni di Protezione Civile che operano in ausilio delle FF.AA. e/o delle Pubbliche Amministrazioni;
- 3) i mezzi di soccorso;
- 4) i mezzi d'istituto;
- 5) L'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante.

Le zone di mare prospicienti spiagge o litorali non frequentate da bagnanti nonché le zone di mare prospicienti coste a picco possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o dell'ancoraggio, da unità di navigazione, o a motore o a vela, purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa.

E' altresì vietato l'atterraggio di surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di kite surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono avere cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

E' vietata la balneazione:

- 6) nei porti;
- 7) nel raggio di metri 100 (cento) dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- 8) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso e di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di mt. 200;
- 9) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- 10) nelle zone riservate alla maricoltura o molluscoltura;
- 11) ad una distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o militari alla boa o all'ancora;
- 12) negli specchi acquei compresi nel raggio di metri 200 dalla foce dei fiumi, dai depositi o allevamenti di molluschi eduli e dallo sbocco di canali fognari e negli specchi acquei preclusi alla balneazione.

Il Comune disporrà affinché siano ben evidenziate, con apposita segnaletica, le località dove esistono scarichi fognari, non autorizzati ai sensi del D. L.gvo 11 maggio 1999, n.152 e successive integrazioni e modifiche,

nonché provvederanno ad apporre idonea segnaletica nelle zone di divieto, anche temporaneo, alla balneazione, a norma di quanto previsto dal D.P.R. 8.6.1982, n.470.

13) negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi, torrenti, canali di qualsiasi tipo.

PRESCRIZIONI SULL' USO DELLE SPIAGGE LIBERE

Sulle spiagge E' VIETATO:

- 14) lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- 15) la fascia di 5 metri dalla battigia è destinata esclusivamente al libero transito ed è fatto divieto di permanenza e di posizionamento di ombrelloni, sdraio, natanti, ecc.;
- 16) campeggiare con tende o roulotte;
- 17) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso;
- 18) praticare qualsiasi gioco (es. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate;
- 19) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi da divieto i cani di salvataggio al guinzaglio, i cani guida per i non vedenti, i cani adibiti a servizio guardiana per il periodo compreso nell'orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari;
- 20) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in generale apparecchi di diffusione sonora nonché fare uso dei citati apparecchi nelle ore dalle 13.00 alle 16.00;
- 21) esercitare attività (ad es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionale, ecc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza eventuale, preventiva autorizzazione;
- 22) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- 23) accendere fuochi al di fuori di aree appositamente predisposte dai Comuni;
- 24) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
- 25) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifesti e lancio degli stessi anche a mezzo aerei;
- 26) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobili o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- 27) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone e negli orari destinati alla balneazione.

DISCIPLINA DELLA AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 8,30 alle ore 19,30.

I Concessionari di strutture balneari – prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al punto 2 del precedente Art. 1 – devono:

- 28) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio;
- 29) devono essere assicurati l'abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità per i diversamente abili di accesso ai servizi, alle strutture e al mare;
- 30) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente disposizione nonché le tariffe applicate per i servizi resi così come previsto dalla normativa;
- 31) in ossequio a quanto disposto dalla richiamata Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n.1209 del 9.4.1999, esporre, all'esterno dell'area in concessione un cartello recante l'indicazione del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente all'area in concessione. Il cartello dovrà avere formato minimo di cm. 100 x 50, dovrà recare la scritta a caratteri cubitali INGRESSO SPIAGGIA LIBERA e contenere una planimetria del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente, anche partendo dall'interno dell'area di concessione. Lo stesso percorso dovrà essere adeguatamente EVIDENZIATO con apposita segnaletica all'interno dell'area in concessione;
- 32) durante l'orario di apertura i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 metri di fronte mare. Detto assistente deve indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO", essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro

operatore abilitato. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pannelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al nuoto deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo. L'assistente deve stazionare nella postazione oppure in mare sull'imbarcazione di servizio. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio. Presso ogni postazione di salvataggio – da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile – devono essere permanentemente disponibili:

- un binocolo;
 - un paio di pinne;
 - 200 mt. di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, su rullo fissato saldamente al terreno;
 - un natante o un'imbarcazione idonea a dispiegare il servizio di salvataggio, recante la scritta "SALVATAGGIO", dotata di tutta la dotazione obbligatoria. Tale unità non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi;
- 33) in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari con sagola galleggiante lunga 25 metri;
- 34) qualora, a giudizio del Concessionario, le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, dovrà essere issata su apposito pennone, ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione. In tal caso il servizio di salvataggio è sospeso ed il concessionario è sollevato da responsabilità che potrebbero derivare dall'inottemperanza del divieto stesso;
- 35) il Concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino alla battigia e anche dello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori in attesa dell'asporto da parte degli operatori ecologico comunali;
- 36) il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: 3 metri tra le file e 2.50 metri fra ombrelloni della stessa fila;
- 37) le zone concesse possono essere recintate – fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia – con sistema a giorno di altezza non superiore a mt. 1.30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare e non sia in ogni caso fonte del pericolo o causa di incidente. **Per le zone concesse agli stabilimenti balneari posti in località Giovino, per la particolare esposizione ai venti, le stesse, possono essere recintate – fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con altri sistemi di frangivento di vario tipo. Ciò previa presentazione di regolare istanza al Settore Edilizia Privata e S.U.A.P. di quest'Amministrazione e conseguenziale autorizzazione e/o Nulla Osta del medesimo Settore.**
- 38) fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Servizio Demanio Comunale competente e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare;
- 39) nel periodo tra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.) salvo espresso consenso del concessionario;
- 40) e' fatto assoluto divieto al concessionario di apportare modifiche allo stato dei luoghi per l'installazione della struttura balneare, salvo espressa autorizzazione del Servizio Demanio Comunale.

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza d'esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Presso ogni stabilimento balneare un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, dovrà essere destinato al pronto soccorso. In detto locale dovranno essere tenute pronte all'uso:

- tre bombole individuali di ossigeno, da un litro senza riduttore di pressione;
- tre cannule di respirazione bocca a bocca;
- un pallone "AMBU" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;

- una cassetta pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

I servizi igienici devono essere collegati alla fogna comunale, ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

E' vietato l'uso di sapone o shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

In ogni direzione di stabilimento balneare deve essere esposto un cartello, ben visibile, con indicato il numero telefonico del Servizio Demanio competente del Comune, del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, Polizia Municipale nonché dei Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto competente per territorio.

Il titolare del complesso balneare deve mantenere un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse, compresa la disattivazione del servizio di salvataggio.

Si stabiliscono le seguenti procedure e condizioni:

- a) per gravi violazioni edilizie dovranno essere intese le strutture realizzate ex novo o quelle la cui cubatura supera il 10% di quella assentita (art.1, comma 250, Legge 27 dicembre 2006, n.296);
- b) su tutto il territorio regionale è assegnata la categoria B sino all'approvazione dei singoli P.C.S. (artt. 12 e 13 della L.R. 17/05), nei quali dovrà essere obbligatoriamente contenuta l'identificazione delle aree omogenee (e non singoli lotti) ad alta valenza turistica (cat. A) e a normale valenza turistica (catt. B), pena la non approvazione degli stessi (art.1, comma 251, Legge 27 dicembre 2006, n.296);
- c) al fine di adottare misure di salvaguardia, dovranno essere garantite aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% del fronte mare disponibile alla balneazione (art.1, comma 254, Legge 27 dicembre 2006, n.296);
- d) a cura degli stessi concessionari, ove non siano presenti nelle immediate vicinanze, dovranno essere individuati, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica, entro il 1° luglio c.a., specifici varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione (art. 1, comma 254, Legge 27 dicembre 2006, n.296);**
- e) i suddetti varchi dovranno essere localizzati nell'area in concessione sia per quelle già assentite che per le nuove concessioni e dovranno avere una larghezza minima di 1,5 mt.; per i campeggi, o strutture similari, aventi un fronte superiore ai 100 mt., i varchi potranno essere localizzati alle due estremità. I concessionari sono obbligati ad esporre in corrispondenza dei varchi, un cartello avente formato cm.100 x 50 recante l'indicazione a caratteri cubitali "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA";
- f) ove non venga rispettata la disposizione di cui alle precedenti lettere "d)" ed "e)", si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria (eventualmente ad entrambi i concessionari se il varco dovesse risultare a cavallo di due aree concesse) a cura della Capitaneria di Porto, o della Polizia Urbana, attivata anche sa semplice comunicazione dei cittadini;
- g) l'inosservanza per n.2 (due) volta delle disposizioni, o parte di esse, di cui alle precedenti lettere "d)" ed "e)" comporta la revoca immediata della concessione.

I concessionari degli stabilimenti balneari, a norma della Legge 25.08.1991, n.284 nonché del Decreto in data 16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo concernenti la liberalizzazione dei prezzi nel settore Turistico, hanno l'obbligo di comunicare entro il 10 ottobre di ogni anno i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel caso in cui venissero comunicati i prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici. La mancata od incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione. In ogni caso non possono essere praticati i prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi della normativa in questione né inferiori ai minimi, ad eccezione dei casi espressamente individuati da detta normativa. Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per singoli servizi offerti.

A norma dell'art. 5 del Decreto in data 16.10.1991 è fatto obbligo all'esercente dello stabilimento di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti, la tabella redatta secondo il modello predisposto nel citato decreto, sulla quale siano indicati i prezzi dei servizi offerti CONFORMEMENTE ALL' ULTIMA COMUNICAZIONE EFFETTUATA.

E' fatto obbligo, altresì, di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti della sopra citata tabella. La tabella ed il cartellino dei prezzi devono recare le indicazioni in italiano, inglese, francese e tedesco.

USO DELLE PISCINE

Fermo restando tutte le altre norme igienico sanitarie vigenti, l'uso delle piscine è regolato, ai fini della sicurezza delle persone, come segue:

- 41) ciascuna piscina deve essere vigilata da un assistente bagnante per tutto l'orario di apertura dello stabilimento;
- 42) su ciascuno dei lati maggiori della piscina deve essere pronto all'uso un salvagente anulare munito di sagola della lunghezza di mt. 20;
- 43) il riempimento e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore in cui lo stabilimento è chiuso ai bagnanti. In ogni caso, durante tali operazioni, deve essere posta in opera opportuna recinzione con cartelli di divieto di uso della piscina;
- 44) gli scarichi per lo svuotamento della piscina debbono essere intercettati da solide grate non facilmente asportabili;
- 45) deve essere predisposto un dispositivo che consenta l'immediato arresto delle operazioni di pompaggio o svuotamento in casi di emergenza;
- 46) i trampolini devono essere frequentemente controllati per accertare l'integrità e la robustezza delle piattaforme e delle tavole, nonché esistenza di coperture antisdrucchiolo;
- 47) le scale di accesso ai trampolini ed alla piscina (queste ultime in numero non inferiore a due) debbono essere robuste e ben infisse; la pulizia della piscina e la doratura delle acque deve avvenire con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.

CORRIDOIO DI LANCIO E APRACADUTISMO ASCENSIONALE

Gli operatori turistici autorizzati ad esercitare l'attività di noleggio di unità da diporto possono realizzare un corridoio di lancio per la partenza ed atterraggio delle medesime unità nel rispetto delle ordinanze emesse dalle Capitanerie di Porto competenti per territorio.

DEROGHE

Ravvisandone l'opportunità, il Servizio Demanio Comunale può rilasciare deroghe scritte, nominative e temporali, agli obblighi imposti con la presente disposizione, al fine di consentire l'effettuazione di manifestazioni pubbliche, o, più in generale, l'esecuzione di particolari attività.

E' fatto obbligo agli interessati di esibire i predetti atti agli ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché ai Pubblici ufficiali che ne facessero richiesta.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Comando Polizia Municipale e gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione delle norme della presente Ordinanza e di tutte le altre norme di legge in materia di demanio marittimo.

2. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione; dalla Legge n° 963/1965 e s.m.ed i. ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

3. Per gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si rimanda a quanto disposto dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione, dalla Legge regionale n° 17/2005 e s.m.ed i., nonché alle specifiche leggi vigenti in materia di Demanio Marittimo ed alle Ordinanze emesse dalla Guardia Costiera – Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato :

La presente Ordinanza che avrà validità per la corrente stagione balneare 2011, dovrà essere esposta a cura dei concessionari in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva ..

La stessa, sarà inviata :

- All'**Ufficio Locale Marittimo**, per ogni opportuna conoscenza e per i controlli sull'osservanza di quanto sopra disposto;
- Alle **Forze dell'Ordine**, per ogni opportuna conoscenza e per i controlli sull'osservanza di quanto sopra disposto;
- Al **Comando Polizia Municipale**, per ogni opportuna conoscenza e per i controlli sull'osservanza di quanto sopra disposto;
- Alla **Federazione Imprese Balneari**, per ogni adeguata divulgazione della presente disposizione ai responsabili degli stabilimenti balneari ed affinché gli stessi provvedano ad esporla adeguatamente;
- Al **Settore Gestione del Territorio** - Sede
- Al **Settore Igiene Ambientale e Mobilità** – Sede , affinché, tra l'altro, disponga quanto necessario per la sistemazione della cartellonistica recante gli avvisi e/o prescrizioni per i bagnanti.
- Alla Circostrizione n° 4, per ogni opportuna conoscenza e per l'affissione del presente atto nei propri Uffici.

Il Responsabile del procedimento
Geom. Umberto Di Tardo

Il Dirigente di Settore
Ing. Alba Felicetti